

REGOLAMENTO (CEE) N. 2228/93 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1993

che rettifica il regolamento (CEE) n. 2066/93 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993-94, il prezzo minimo da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2066/93 della Commissione⁽³⁾ ha fissato il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 e l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento;

considerando che in seguito a verifica si è constatato che l'allegato di tale regolamento non corrisponde alle misure

sottoposte al parere del comitato di gestione; che è quindi necessario rettificare il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2066/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.

(3) GU n. L 187 del 29. 7. 1993, pag. 32.